

REGOLAMENTO DEL FONDO INTEGRATIVO DELLA PREVIDENZA DEL PERSONALE

Approvato con Deliberazione del C.D. n. 187 del 11.11.1974

Modificato con Deliberazione del C.d.A. n. 86 del 23.09.2019

Modificato con Deliberazione del C.d.A. n. 17 del 02.03.2022

Art. 1

Il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, quale condizione di miglior favore in ambito aziendale, riconosce ai propri dipendenti assunti a tempo indeterminato con il CCNL FICEI un Fondo Integrativo della Previdenza del Personale, che ha per fine quello di assicurare ai suoi iscritti la integrazione del trattamento di quiescenza e della Previdenza Complementare, nel rispetto e ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Art. 2

Il fondo in esame è gestito da un apposito Comitato così composto:

- a) dal Presidente pro tempore del Consorzio o da un suo delegato;
- b) dal Direttore pro tempore del Consorzio;
- b) dal Dirigente del Servizio Ragioneria del Consorzio;
- c) da un componente eletto dal personale di ruolo del Consorzio, da scegliersi tra il personale medesimo;

Le funzioni del Presidente del Comitato sono assunte dal Presidente del Consorzio o dal suo delegato.

Art. 3

Il Presidente del Consorzio, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, convoca il Comitato stesso.

Il Comitato deve essere convocato anche quando almeno tre componenti ne facciano domanda scritta al Presidente; nella domanda devono essere indicati gli argomenti da trattare.

Art. 4

Per la validità delle sedute del Comitato si richiede la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti. A parità di voti prevale quello del Presidente del Comitato.

Per quanto riguarda la predisposizione della documentazione finalizzata all'avvio delle procedure per la collocazione del fondo e per la individuazione di una eventuale società finanziaria o compagnia di assicurazioni, la maggioranza dei voti dovrà essere di tre quarti.

In occasione di ogni seduta sarà redatto un verbale che sarà trascritto in apposito registro sottoscritto dal Presidente del Comitato e dal Segretario le cui funzioni sono espletate dal dipendente eletto ai sensi della lettera d) dell'articolo 2.

Art. 5

I membri del Comitato eletti dal personale durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Essi decadono dalla carica qualora, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive. In caso di



decadenza subentrano coloro i quali hanno riportato nelle elezioni il maggior numero di voti e durano in carica fino al termine del quinquennio in corso.

Art. 6

Le cariche di Presidente e Membro del Comitato sono gratuite.

Art. 7

Tutte le somme costituenti il fondo di previdenza integrativo dovranno essere versate dal Consorzio ad un Operatore (Società Finanziaria o Assicuratrice o Fondo) individuato dall'Ente, o dal CCNL di riferimento, o dal dipendente interessato, a norma delle disposizioni in materia di previdenza complementare, operante nel territorio della Repubblica per forme di investimento compatibili con le medesime disposizioni in materia di previdenza complementare.

Tale investimento è finalizzato ad assicurare, per la durata della convenzione con la Società prescelta, un rendimento sul versamento iniziale e sugli incrementi mensili.

In caso di premorienza assicurerà agli eredi o ai beneficiari designati dagli iscritti, le somme già versate più un importo eventualmente previsto dalla convenzione sottoscritta.

La convenzione dovrà prevedere che, in caso di anticipata risoluzione totale, verranno liquidati i montanti calcolati ai tassi da stabilire con la società prescelta.

Eventuali anticipazioni e liquidazioni del capitale potranno essere accordate all'interessato con il benessere del Comitato, nei limiti di quanto consentito dalla convenzione e dalle disposizioni di legge in materia di previdenza complementare.

Art. 8

Le somme affluite al fondo sono iscritte a cura della Società Finanziaria o Assicuratrice o Fondo in un conto collettivo o individuale, giusto le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 9

Il conto, nella misura ordinaria, è costituito come segue:

a) Dalla quota a carico dell'Ente nella misura del 10% sulla retribuzione tabellare mensile, eventuali assegni personali, tredicesima e quattordicesima e comunque su tutti gli assegni di carattere continuativo, versato al netto delle imposte sulla quota fiscalmente non deducibile in capo al dipendente. Su richiesta del dipendente il versamento al fondo potrà essere effettuato al lordo di eventuali imposte;

b) Dalla trattenuta mensile a carico del dipendente pari alla metà della quota a carico dell'Ente, ovvero nella misura del 5% sulla retribuzione tabellare mensile, eventuali assegni personali, tredicesima e quattordicesima e comunque su tutti gli assegni di carattere continuativo, versato al netto delle imposte sulla quota fiscalmente non deducibile in capo al dipendente. Su richiesta del dipendente il versamento al fondo potrà essere effettuato al lordo di eventuali imposte;

a) Dagli interessi e proventi derivanti dalla utilizzazione del fondo.

Le somme di cui alle lettere a) e b) sono versate alla Società Finanziaria o Assicuratrice o Fondo mensilmente o annualmente dal Consorzio contemporaneamente al pagamento degli stipendi e comunque non oltre il 30 del primo mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

Al fine di individuare la categoria omogenea di lavoratori cui riconoscere il presente istituto, viene stabilito quanto segue: l'applicazione del presente istituto a lavoratori provenienti da altri Enti o da CCNL diverso da quello FICEI (la cui retribuzione complessiva necessariamente può risentire anche di elementi retributivi ad personam) è prevista, anche in deroga alle aliquote ordinarie sopra indicate, solo previa contrattazione aziendale che garantisca una corretta perequazione tra la retribuzione complessiva riconosciuta al dipendente dall'Ente (comprensiva degli istituti di I e II livello ed elementi ad personam) e quella applicata a parità di livello di inquadramento in assenza di elementi ad personam.

Considerata la natura del Fondo di cui al presente regolamento, in caso di adesione del dipendente alla Previdenza Complementare con le modalità e nella misura prevista dal CCNL, le somme versate a tale titolo verranno defalcate dalla contribuzione al Fondo di cui al presente regolamento, in modo tale da evitare un onere complessivo a carico dell'Ente eccedente la percentuale del 10% sopra indicata.

Art. 10

Ove la risoluzione del rapporto di impiego avvenga nel corso dell'esercizio finanziario, l'ammontare del fondo da liquidare al dipendente sarà pari al totale dei versamenti effettuati sia dal dipendente che dall'Ente, risultante alla fine dell'esercizio precedente, aumentato degli apporti di capitale e degli interessi di competenza maturati sino alla data di scioglimento del rapporto di lavoro.

Art. 11

Le somme accreditate al conto non possono essere oggetto di cessione, di pegno e di esecuzione forzata, e comunque di atti di disposizione, neppure se interviene il consenso dell'iscritto titolare.

Tali somme potranno solo essere anticipate al personale in servizio con le modalità di cui al successivo art.13.

Art. 12

Ai soli fini previdenziali a ciascun iscritto dovrà essere comunicato entro il 30 aprile di ogni anno, in via personale e riservata, l'estratto del proprio conto mentre la Società medesima dovrà comunicare ai fini del conto al Consorzio l'estratto del conto collettivo.

Art. 13

Nei limiti delle condizioni di sottoscrizione del contratto con la Società Finanziaria o Assicuratrice o Fondo e delle disposizioni di legge in materia, ciascun iscritto può ottenere finanziamenti e/o riscatti parziali o totali per somme che complessivamente non superino le prestazioni maturate sulla posizione individuale di ciascun interessato quando ricorra uno dei seguenti motivi:

- 1) morte o grave malattia di un familiare o persona a carico;

- 2) matrimonio del dipendente o dei propri figli;
- 3) pagamento di debiti contratti per fronteggiare gravi necessità di carattere urgente e indilazionabile;
- 4) acquisto, costruzione o ristrutturazione di una casa di abitazione per uso proprio o dei propri figli, nonché acquisto dell'area per la costruzione della medesima.

Le concessioni di finanziamenti e/o riscatti di cui sopra sono subordinate al parere favorevole del Comitato alle condizioni economiche negoziate individualmente con la Società Finanziaria o Assicuratrice.

Art. 14

La scelta dell'Operatore che dovrà gestire il fondo ricadrà su quello specificamente individuato dal CCNL di riferimento o su quello che garantirà le migliori condizioni sulla base delle procedure di affidamento previste dalla vigente normativa in materia, o su quello individuato dal dipendente interessato a norma delle disposizioni di legge in materia di previdenza complementare.